Sentenza: 28/1/2010, n.21

Materia: installazione degli impianti all'interno degli edifici

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: dedotti dalla ricorrente l'articolo 117, terzo e sesto comma, della

Costituzione.

Ricorrente: Regione Emilia Romagna

**Oggetto**: articolo 35 comma 1 del decreto legge 25/6/2008, n.112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133

Esito: non fondatezza del ricorso

Estensore nota: Ilaria Cirelli

La Regione Emilia Romagna impugna varie disposizioni del decreto legge 112/2008 e, tra le altre, l'articolo 35 comma 1, oggetto di separata pronuncia della sentenza in esame.

La norma citata stabilisce che: entro il 31 dicembre 2008 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, emana uno o più decreti volti a disciplinare: a)il complesso delle disposizioni in materia di attività d'installazione degli impianti all'interno degli edifici prevedendo semplificazioni degli adempimenti...b) la definizione di un sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera a) con l'obbiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo un'effettiva sicurezza, c)la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazione degli obblighi stabiliti dai provvedimenti di cui alle lettere a) e b).

Secondo la Regione ricorrente la disposizione di cui all'articolo 35 comma 1 darebbe luogo ad una delegificazione "clandestina" realizzata con decreto ministeriale e con norme generali assai vaghe ed insufficienti, in violazione del principio di legalità sostanziale.

Inoltre, la materia di cui alla lettera a) della disposizione in commento è riconducibile al governo del territorio e la materia di cui alla lettera b) alla tutela della salute: lo Stato sarebbe dunque intervenuto in materie di competenza legislativa concorrente, in violazione dell'articolo 117 comma terzo Cost..

Sarebbe poi stato violato l'articolo 117 comma sesto Cost. in quanto la norma censurata prevede un regolamento ministeriale in materie di competenza regionale con l'esclusione, tra l'altro, di qualsiasi coinvolgimento delle regioni, in violazione del principio di leale collaborazione.

Il Presidente del consiglio dei Ministri si costituisce in giudizio concludendo per l'infondatezza della questione. La difesa erariale afferma che la norma statale censurata ha l'esclusivo scopo di garantire la sicurezza degli impianti edilizi attraverso apposite misure di salvaguardia attinenti sia alla fase della loro realizzazione che a quella della loro manutenzione e gestione.

L'oggetto della disposizione sarebbe, dunque, attinente all'ambito di competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117 secondo comma lettera h), in quanto attinente alla sicurezza, fattispecie a cui va attribuita una portata più ampia della mera sicurezza pubblica, riferendosi infatti a tutti i casi in cui sia interessata l'incolumità delle persone. In subordine, secondo l'Avvocatura dello Stato, la materia rientra nella previsione dell'articolo 117 secondo comma lettera m) relativa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ugualmente attribuita alla competenza esclusiva dello Stato.

La Corte accoglie la tesi difensiva dello Stato e giudica non fondata la questione di legittimità costituzionale.

La disciplina degli impianti relativi agli edifici, argomenta la Corte, involge l'individuazione dei requisiti essenziali di sicurezza, nella fase dell'installazione nonché in quella della successiva gestione degli impianti stessi. Ciò implica non solo la determinazione dei principi fondamentali ma anche la previsione della disciplina di dettaglio.

Di conseguenza la disposizione impugnata, attenendo a profili di sicurezza collegati ad aspetti di incolumità pubblica, rientra nella materia della sicurezza di cui all'articolo 117 secondo comma lettera h) Cost. che non si esaurisce nella prevenzione e nella repressione dei reati ma riguarda la tutela dell'interesse generale alla incolumità delle persone e necessita, pertanto, di una regolamentazione uniforme su tutto il territorio nazionale.

Spetta quindi allo Stato, conclude la Corte, adottare una disciplina applicativa dell'installazione degli impianti negli edifici anche attraverso un regolamento ministeriale.